

Ammortizzatori. Integrazione salariale

La Cig in deroga non preclude l'Aspi

Arturo Rossi

La fruizione dei periodi di sospensione indennizzabili può non precedere l'eventuale accesso agli **ammortizzatori in deroga** ed è consentito fare ricorso all'indennità di disoccupazione **Aspi** anche dopo un periodo di fruizione di trattamenti di integrazione salariale in deroga.

Lo ha precisato l'**Inps** con il messaggio 16857/2013 alla luce della nota 33629 del ministero del Lavoro.

Il ministero ricorda che la legge 92/2012 ha abrogato, con decorrenza 1° gennaio 2013, le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legge 185/2008

(convertito dalla legge 2/2009 e successive modificazioni e integrazioni) che disciplinavano l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi e l'indennità di disoccupazione con i requisiti normali per gli apprendisti sospesi o licenziati.

Inoltre, sempre del decreto legge 185/2008 è stato abrogato il comma 1-bis che stabiliva che l'eventuale ricorso ai trattamenti di integrazione salariale o di mobilità in deroga fosse subordinato al completo esaurimento dei periodi di tutela previsti dal comma 1, che, per l'indennità ordinaria di disoccupazione era al massimo di

novanta giornate annue.

Di conseguenza, non essendo più applicabile il comma 1-bis alla fattispecie dell'articolo 3 comma 17 della legge 92/2012 (che prevede in via sperimentale l'erogazione dell'Aspi in caso di sospensione lavorativa a fronte dell'intervento per il 20% dei fondi bilaterali o di solidarietà), la fruizione dei periodi di sospensione indennizzabili può non precedere l'eventuale accesso agli ammortizzatori in deroga.

Quindi è ammissibile, per i lavoratori sospesi, ricorrere all'Aspi anche successivamente a un periodo di fruizione di trattamenti di integrazione salariale in deroga.

Inoltre il completo esaurimento della indennità riconosciuta ai lavoratori sospesi non è condizione necessaria per l'accesso ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

